

SCUOLA DIOCESANA
SAN LUCA ARCHIMANDRITA



REGOLAMENTO

FO
TE

BA

TEOLOGICA DI BASE
MESSINA

CAPITOLO I

La Scuola

Art. 1. Nell’Arcidiocesi di *Messina Lipari Santa Lucia del Mela* è istituita la *Scuola Diocesana per la Formazione Teologica di Base “San Luca Archimandrita”* (da ora FOTEBA).

Art. 2. La FOTEBA è un organismo di formazione teologica per la promozione della dottrina cristiana e l’incremento della cultura religiosa, secondo lo spirito della Nota pastorale delle Commissioni per la dottrina della fede, la catechesi e la cultura e per l’educazione cattolica, emanata dalla *Conferenza Episcopale Italiana* il 14 marzo 1985, dal titolo “La formazione teologica nella Chiesa particolare”.

Art. 3. La FOTEBA propone un percorso essenziale e sistematico di studi teologici e altre attività culturali relative all’approfondimento delle principali tematiche teologiche, storiche e pastorali.

Art. 4. La FOTEBA collabora con gli Uffici pastorali dell’Arcidiocesi e con le Istituzioni accademiche e formative presenti sul territorio diocesano, in spirito di servizio alla Chiesa locale.

Art. 5. La FOTEBA ha la sua Sede centrale a Messina, nei locali del Seminario Arcivescovile “San Pio X”.

Art. 6. Per agevolare la partecipazione di tutti i fedeli alle attività formative, la FOTEBA ha costituito Sezioni staccate di insegnamento nelle diverse zone pastorali dell’Arcidiocesi.

Art. 7. La FOTEBA, pertanto, consta di quattro Sezioni: 1) Messina e Villaggi; 2) Ionica; 3) Tirrenica; 4) Isole Eolie.

CAPITOLO II

Le Sezioni staccate

Art. 8. La promozione, l’amministrazione e la gestione ordinaria delle Sezioni staccate spetta al Direttore.

Art. 9. L’insegnamento nelle varie Sezioni della Scuola è affidato dal Direttore a docenti idonei, incaricati per le singole discipline.

CAPITOLO III

Il Direttore

Art. 10. La FOTEBA è retta da un Direttore nominato dall'Arcivescovo.

Art. 11. Il Direttore si avvale della collaborazione di un Segretario nominato dall'Arcivescovo.

Art. 12. Il Direttore può essere nominato per un quadriennio, alla scadenza del quale può essere nominato per un ulteriore quadriennio.

Art. 13. Il Direttore ha la diretta responsabilità della FOTEBA e garantisce le sue finalità davanti all'Ordinario del luogo.

Art. 14. Al Direttore compete: a) curare con diligenza lo svolgimento dell'intero servizio; b) mantenere i rapporti con i singoli docenti, con gli altri collaboratori e con gli studenti; c) programmare e promuovere le iniziative concernenti la formazione; d) gestire l'amministrazione ordinaria e straordinaria della FOTEBA; g) curare la costituzione di un adeguato archivio.

CAPITOLO IV

Il Segretario

Art. 15. Il Segretario è nominato dall'Arcivescovo per le sue qualità spirituali e umane e per le specifiche competenze tecnico-amministrative.

Art. 16. Il Segretario è tenuto a svolgere le seguenti attività: a) curare l'iscrizione degli alunni; b) predisporre gli elenchi per le verifiche finali; b) ordinare e custodire l'archivio della FOTEBA.

Art. 17. Il Segretario risponde del suo operato al Direttore.

CAPITOLO V

I docenti

Art. 18. I docenti delle varie Sezioni della FOTEBA sono invitati dal Direttore e da lui ricevono le coordinate essenziali per l'erogazione delle lezioni e lo svolgimento delle verifiche finali.

Art. 19. Accettando l'incarico, i docenti si impegnano a svolgere il loro ufficio in spirito di collaborazione e di servizio ecclesiale, con competenza e fedeltà al Magistero della Chiesa Cattolica.

Art. 20. I docenti rispondono del loro operato al Direttore.

CAPITOLO VI Gli studenti

Art. 21. Alla FOTEBA possono accedere come studenti tutti i fedeli.

Art. 22. Gli studenti possono iscriversi seguendo le modalità stabilite dalla Direzione e indicate dalla Segreteria.

Art. 23. Gli studenti sono tenuti a seguire, con impegno e costanza, le lezioni delle varie discipline previste dal piano di studi.

Art. 24. Gli studenti sono tenuti a svolgere la verifica finale, prevista per ciascuna disciplina, secondo le modalità indicate dal docente erogante con l'assenso del Direttore.

Art. 25. Gli studenti possono avvalersi di partecipare a tutte le altre iniziative di formazione organizzate e promosse dalla FOTEBA.

Art. 26. Gli studenti devono mantenere un atteggiamento cordiale e rispettoso con tutti.

CAPITOLO VII L'attestato di merito

Art. 27. Agli studenti della FOTEBA, a conclusione del ciclo quadriennale di studi, è rilasciato un attestato di merito.